

TARGA PROVA E TARGA DEL VEICOLO IMMATRICOLATO

Chi paga in caso di incidente?



Può sembrare una questione da poco, ma non è così, soprattutto se di mezzo c'è un incidente mortale. Da anni si discute, legifera e sentenza sulla forma e sugli aspetti assicurativi della targa prova e finalmente la Corte di Cassazione ha chiarito la questione. La chiave di svolta è l'Ordinanza n. 28433 della II Sezione Civile della Corte di Cassazione depositata il 14 dicembre 2020.

La tragica vicenda

Il caso in questione riguarda un tragico evento in cui un meccanico, dipendente di un'officina incaricata di verificare un guasto, circolando con l'auto di un cliente per verificare l'esistenza di un problema meccanico segnalatogli dal proprietario, perdeva il controllo della vettura. A seguito dell'impatto il conducente decedeva. Prima di uscire dall'officina, il meccanico aveva apposto il "targhino", anche se la macchina era già dotata di carta di circolazione ed era correttamente assicurata per la Responsabilità Civile.

La decisione della Corte di Cassazione

Nei primi due gradi di giudizio, i giudici avevano condannato al risarcimento dei danni sia l'Officina del meccanica titolare della targa prova, sia la Compagnia Assicuratrice del proprietario del mezzo immatricolato.

La svolta arriva dalla Corte di Cassazione che, ribaltando la sentenza, rigetta il ricorso della Compagnia di Assicurazione del veicolo. **Con l'Ordinanza 28433/2020 la Cassazione chiarisce che solo l'Assicuratore del veicolo deve rispondere dei danni derivanti dalla circolazione del veicolo già targato, anche se circolante con targa prova.**

Quindi quando va usata la targa prova?

Tale targa, come suggerisce lo stesso nome, è momentanea e non sostituisce assolutamente la targa ufficiale rilasciata nel momento in cui il veicolo venga utilizzato in modo ordinario. Essa viene apposta dai titolari di officine, dai concessionari e dai costruttori quando devono circolare su strada per effettuare prove tecniche, sperimentali o costruttive su veicoli privi di carta di circolazione e quindi sprovvisti anche dell'RCA.

In definitiva la targa prova rappresenta una deroga, perciò **non assolve più al suo scopo se siamo in presenza di una vettura “in regola” con la carta di circolazione e con l'immatricolazione.**

Quali sono ora le possibili posizioni delle Compagnie Assicurative in caso di sinistro stradale?

Si potrebbe dire che la sentenza ha chiarito un aspetto dibattuto da anni, ma di fatto non esiste una posizione condivisa a livello pratico. Infatti, in caso di richiesta di risarcimento del danno, **le Compagnie del veicolo che circola con targa prova possono muoversi in modi diversi:**

- a) risarciscono il danno indipendentemente dalla compresenza della copertura assicurativa del veicolo, considerando a loro “discrezione” pienamente valida ed efficace la copertura sulla targa prova
- b) risarciscono il danno con animo di rivalsa, per poi chiedere il rimborso di quanto pagato all'Assicurazione del veicolo;
- c) non risarciscono il danno, in quanto spetta alla Compagnia di Assicurazione del veicolo

Per approfondimenti

Al momento per le Compagnie nulla è cambiato. Se hai necessità di ulteriori approfondimenti contatta il nostro Ufficio RC Auto e Rischi Diversi al n. 0438 366397 o via mail rcauto@morganemorgan.com

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III CIVILE - ORDINANZA 14 dicembre 2020, n.28433